

## Dal 2 marzo Lettere di intento disponibili nel Cassetto fiscale del fornitore

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con provvedimento del 27.2.2020 n. 96911, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità con le quali sono rese disponibili a ciascun fornitore, mediante l'utilizzo del "**Cassetto fiscale**", le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali per via telematica all'Agenzia delle Entrate stessa.

### Premessa

A decorrere dal 2020, l'art. 12-septies del DL 34/2019 (convertito in Legge 58/2019) ha previsto:

- **l'abolizione dell'obbligo dell'esportatore abituale di consegnare o inviare** al proprio fornitore o in Dogana la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- **l'indicazione nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali degli estremi del protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento;
- **la soppressione di alcuni adempimenti relativi all'emissione e al ricevimento** delle dichiarazioni d'intento (es. numerazione progressiva e annotazione in apposito registro);
- **l'inasprimento del regime sanzionatorio** previsto per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate.

### Informazioni a disposizione del fornitore

A partire dal 2.3.2020 l'Agenzia delle Entrate rende disponibili a ciascun fornitore **le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali**.

In particolare, possono accedere a tali informazioni:

- **i fornitori degli esportatori abituali** consultando il proprio "Cassetto fiscale";
- **gli intermediari già delegati** dai predetti fornitori ad accedere al proprio "Cassetto fiscale".



## **Aggiornamento del modello di dichiarazione**

Al fine di adeguarli alla normativa vigente, sono stati aggiornati il modello di dichiarazione d'intento nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.

A fronte dell'aggiornamento, si rileva:

- **l'eliminazione, nel modello, dello spazio riservato all'indicazione del numero progressivo** assegnato alla dichiarazione d'intento da trasmettere e all'anno di riferimento;
- **l'inserimento, nelle istruzioni, della precisazione secondo cui, in caso di Gruppo IVA:**
  - nel campo "Partita IVA" occorre indicare il numero di partita IVA attribuito al Gruppo;
  - nel campo "Codice fiscale" il codice fiscale del Gruppo (che coincide con il numero di partita IVA) o, in alternativa, il codice fiscale del singolo partecipante al Gruppo medesimo (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 31.10.2018 n. 19).

## **Osserva**

**Fino al 27.4.2020, è ancora possibile utilizzare il modello di dichiarazione d'intento approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 2.12.2016 n.213221**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI  
Ufficio Amministrazione e Contabilità

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*